

Interventi & Repliche

Le sentenze di divorzio nei Paesi Ue

Abbiamo letto la notizia dell'avvio di «turismo giuridico» da parte di coppie italiane verso la Romania per ottenere il divorzio in tempi più brevi di quelli previsti dalla legge italiana. Non è una novità, già da anni studi legali inglesi offrono assistenza per l'ottenimento della residenza e successivamente della pronuncia di divorzio, usando le procedure uniformi istituite nei Paesi Ue dal Regolamento Bruxelles II per quanto concerne il Foro competente e il riconoscimento delle sentenze da un lato, e le divergenze nelle legislazioni nazionali sugli aspetti sostanziali, dall'altro. È un trend noto in altri settori, come il diritto societario: i soggetti si rivolgono allo Stato membro la cui legge permette in modo più agevole il raggiungimento dei loro scopi e ciò ha condotto vari Stati a modificare la legislazione per renderla più attraente ed evitare la fuga verso ordinamenti più favorevoli. Nel diritto di famiglia, però, la questione è molto più delicata per l'intreccio tra la domanda di

divorzio e gli aspetti personali e patrimoniali connessi allo scioglimento del vincolo, primo fra tutti la responsabilità genitoriale, l'affidamento dei figli minori e il trattamento economico riservato ai figli. Ognuno di tali aspetti trova la sua disciplina processuale e sostanziale in disposizioni diverse e non è scontato che siano necessariamente risolti dallo stesso giudice che pronuncia il divorzio: si pensi, ad esempio, che la normativa internazionale riconosce come giudice naturale a decidere su tutto ciò che concerne i figli minori, il giudice del luogo ove il minore vive. Viene quindi spontaneo chiedersi se questo «divorzio rapidissimo» sia limitato alla domanda principale relativa allo scioglimento del vincolo matrimoniale, con esclusione delle pronunce accessorie riguardanti i rapporti patrimoniali e, soprattutto, i figli. Se così fosse, il divorzio immediato ottenuto all'estero coinciderebbe con la pronuncia della sentenza parziale che è possibile ottenere dal Tribunale italiano. A fronte di questa situazione normativa che ha connotati di incertezza, citiamo il

regolamento n. 1259/2010 che entrerà in vigore il 21 giugno 2012 e che rappresenta il frutto della prima applicazione della cooperazione rafforzata nel settore della cooperazione giudiziaria civile e individua norme uniformi sulla legge applicabile al divorzio

e alla separazione personale, attribuendo ampio spazio alla volontà delle parti. Il regolamento si propone, infatti, l'obiettivo di «garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità e impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell'altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi». Pare a noi evidente, quindi, che il diritto e la società devono prefiggersi di eliminare le incongruenze e le criticità normative oggi presenti. Per questo è necessario un approfondimento per chiarire la situazione, evitando di ingenerare false aspettative.

avv. Anna Galizia Danovi
avv. Stefania Bariatti

